

**CAPITOLATO SPECIALE PER L'APPALTO DEL  
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

## **Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO**

L'affidamento ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo professionale, consistente nelle attività di assistenza consulenza e gestione del programma assicurativo dell'Ente, finalizzato all'individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi, l'assistenza in fase di gara, la stipulazione e gestione dei contratti assicurativi. L'attività è disciplinata dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.Lgs.7 settembre 2005, n.209 (Codice delle Assicurazioni private) e ss.mm.ii..

Il broker affidatario dovrà, se richiesto, estendere alle medesime condizioni, le prestazioni oggetto del presente appalto anche ad altri Enti ed Aziende controllate dall'Ente.

## **Art. 2 PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto è conferito al fine di ottenere le seguenti prestazioni professionali che sono indicate in via principale e non esaustiva:

1. valutazione ed analisi delle coperture assicurative esistenti, allo scopo di fornire proposte di aggiornamento e revisione anche a seguito dell'emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali della materia nonché delle esigenze dell'Ente;
2. consulenza preventiva sulle clausole assicurative da inserire nei capitolati di gara a tutela dell'Ente resi almeno 180 giorni prima della scadenza delle polizze, in modo da consentire l'aggiudicazione della gara almeno 35 giorni prima della scadenza delle polizze; nonché nella fase contrattuale, nonché assistenza nello svolgimento delle procedure di affidamento di servizi assicurativi;
3. analisi del rischio rispetto alle attività svolte, ai servizi erogati, al patrimonio sia di proprietà che in uso dell'Ente;
4. attività di assistenza nella gestione amministrativa e tecnica, nella trattazione dei sinistri attivi e passivi, nel risarcimento e/o indennizzo dei danni e nell'attività di monitoraggio sullo stato dei sinistri in ordine alle polizze in essere in relazione alle rispettive fasi e casistiche (es: apertura, riserva, contenzioso, chiusura, dimensioni economiche della franchigia ecc...);
5. segnalazione preventiva degli adempimenti tecnico – formali e dei termini stabiliti nelle rispettive polizze stipulate dall'Ente;
6. segnalazione tempestiva dell'insorgenza di eventuali nuovi rischi ovvero delle mutate condizioni degli stessi fornendo l'assistenza necessaria all'eventuale modifica o adeguamento delle polizze in essere;
7. aggiornamento sulle novità tecniche ed assicurative e ogni ulteriore consulenza ed assistenza che abbia risvolti assicurativi e che si rendesse necessaria nel corso dell'appalto;
8. attività di reportistica preventiva e consuntiva finalizzata alla gestione economica delle attività assicurative compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia per gli Enti Locali (es. elementi concreti che consentano all'Ente di determinare correttamente le dimensioni degli stanziamenti da porre in Bilancio a titolo di base d'asta in sede di procedure di selezione del contraente ovvero da corrispondere a titolo di franchigie, conguagli ecc.);
9. attività di formazione ed aggiornamento rivolto al personale dell'Ente;
10. consulenza e assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo, in particolare:
  - a favore di amministratori e dipendenti che ne facciano richiesta per problematiche relative alle polizze professionali degli stessi per l'attività svolta a favore dell'Ente;
  - per convenzioni o contratti che l'Ente deve stipulare con terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché nella verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, e nell'individuazione degli obblighi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche in via occasionale, impianti, immobili e beni dell'Ente.

### **Art. 3 OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI**

L'Appaltatore, nell'espletamento del servizio, si impegna a:

1. svolgere l'appalto nell'interesse dell'Ente nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa fornite;
2. garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività dell'Ente;
3. impiegare propri mezzi e risorse accollandosi tutti gli oneri necessari all'espletamento dell'appalto;
4. collaborare attivamente con il/i referente/i del servizio indicato/i dall'Ente adottando le indagini e le attività più opportune ai fini della miglior redazione dei capitolati di gara e contratti assicurativi;
5. presentare preliminarmente all'inizio di ogni procedura di gara una relazione contenente un dettagliato programma assicurativo, con particolare riferimento alle proposte di una efficiente gestione globale dei rischi;
6. non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Ente né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo formale, rispetto agli obblighi precedentemente assunti;
7. garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici;
8. osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e privacy;
9. mettere a disposizione, a richiesta dell'Ente, una piattaforma informatica per la gestione della banca dati relazionale dei sinistri e della documentazione ad essi inerenti, senza alcun onere a carico dell'Ente;
10. acquisire la gestione di tutti i sinistri aperti e/o pendenti alla data di aggiudicazione del servizio effettuando il necessario passaggio di consegne con il broker cessante;
11. effettuare la conversione della banca dati dei sinistri, a richiesta dell'Ente, compresi i documenti informatici in essa conservati, dalla piattaforma del broker cessante a quella del broker subentrante, senza oneri a carico dell'ente;
12. consentire, in ogni ipotesi di cessazione del servizio un corretto passaggio di consegne con il broker subentrante;
13. indicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio della prestazione, il nominativo e/o i nominativi dei referenti per gestione dei sinistri incaricati per ciascun ramo di rischio, i rispettivi nr.telefonici (cellulare, fisso e indirizzo di posta elettronica) nonché le fasce orarie di presenza ordinaria; con le stesse modalità dovranno essere comunicate eventuali variazioni/sostituzioni del referente e/o referenti.

Restano di esclusiva competenza dell'Ente:

1. le decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare e sui criteri e metodi di affidamento delle stesse;
2. l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati da utilizzare per l'appalto nelle forme di legge, nonché delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
3. la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali ivi inclusi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;
4. la facoltà di recepire in tutto o in parte le proposte formulate;
5. indicare negli atti aventi ad oggetto le procedure di selezione del contraente per l'affidamento delle polizze assicurative che la gestione del relativo contratto, disciplinata dal presente Capitolato d'onori, è affidata all'Appaltatore aggiudicatario con oneri a carico della Compagnia Assicurativa nella misura richiesta dall'Appaltatore in sede di presentazione dell'offerta economica.
6. indicare, successivamente all'aggiudicazione, il referente amministrativo che curerà la parte relativa alle attività contabili e amministrative legate all'esecuzione del presente affidamento.

### **Art. 4 DURATA DELL'APPALTO**

La durata dell'appalto è di anni 4 (quattro). Alla scadenza l'Ente si riserva la possibilità di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per ulteriori anni 4 (quattro), qualora opportuno e conveniente.

Su espressa richiesta scritta da parte dell'Ente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio per il tempo necessario all'aggiudicazione, alle condizioni di cui al presente capitolato e al prezzo stabilito in sede di gara.

#### **ART. 5 CORRISPETTIVO**

L'attività relativa all'appalto in oggetto non comporterà alcun onere diretto né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro a carico dell'Ente.

Il servizio dell'Appaltatore, svolto conformemente alle modalità di cui al presente Capitolato, sarà remunerato, come da consuetudine di mercato, esclusivamente dalle Compagnie di Assicurazione sulla base dei premi assicurativi imponibili limitatamente ai contratti stipulati, rinnovati o confermati con l'assistenza dell'Appaltatore nel periodo di durata dell'appalto, in occasione del collocamento dei nuovi rischi assicurativi. Nessun compenso potrà essere richiesto all'Ente nel caso si ritenga di non procedere alla stipula delle Polizze oppure non si produca il buon esito delle procedure di affidamento.

La misura del compenso sarà calcolata applicando a detti premi assicurativi la percentuale indicata nell'offerta economica.

L'Appaltatore si impegna a mantenere invariata la misura del compenso per l'intera durata contrattuale.

Si conviene che il pagamento dei premi dovuti alle Compagnie Assicuratrici venga di norma effettuato per il tramite dell'Appaltatore che provvederà alla loro rendicontazione rilasciando ampia e liberatoria quietanza. Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art.118 del D.Lgs.209/2005 e ss.mm.ii. e del Regolamento ISVAP n.5 del 16/10/2006 in quanto compatibili.

#### **ART. 6 OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE**

L'appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi).

L'appaltatore è obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento ancorché applicabili.

I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs.n.81/2008.

#### **ART. 7 OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI**

L'Appaltatore è tenuto ad aderire al fondo di garanzia di cui all'art.115 del D.Lgs.209/2005 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore incaricato dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art.1176 del Codice Civile.

Sono a carico dell'Appaltatore:

- tutte le spese ed oneri necessari all'espletamento dell'appalto;
- i rischi connessi all'esecuzione dell'appalto;
- la polizza di assicurazione di responsabilità civile, per negligenza od errori professionali, avente le caratteristiche ed il massimale stabilito secondo l'art.11 del Regolamento IVASS 40 del 2/8/2018. In caso di aggiudicazione dovrà essere presentata copia della suddetta polizza la cui validità dovrà estendersi all'intera durata dell'appalto.

L'Ente ha diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'appalto, ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni dell'Appaltatore, anche qualora vengano rilevati successivamente alla scadenza del contratto.

## **ART. 8 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

In ragione della natura fiduciaria del rapporto di consulenza e brokeraggio assicurativo, è vietata ogni forma di subappalto e di cessione del contratto, sia totale che parziale.

L'inosservanza del divieto comporta l'incameramento della cauzione a titolo di penale e la risoluzione del contratto da parte dell'Ente, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

## **ART. 9 PENALI**

Qualora l'Appaltatore non rispetti le condizioni riportate nel presente capitolato speciale d'appalto, verranno applicate le seguenti penali:

- a) euro 100,00 per la prima contestazione scritta di inadempienza contrattuale non adeguatamente giustificata dall'Appaltatore;
- b) euro 20,00, in ogni caso, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella presentazione della documentazione rispetto ai termini di legge e di contratto o comunque concordati.

Le penali saranno raddoppiate nel caso in cui si tratti di seconda contestazione e triplicate in caso di terza contestazione.

Tali penali verranno applicate previa contestazione scritta.

Decorsi sette giorni dalla contestazione degli addebiti fatti con PEC senza che siano state fornite dall'Appaltatore valide giustificazioni, la penalità di cui sopra sarà trattenuta sulla cauzione definitiva, che dovrà essere reintegrata a cura dell'affidatario; il mancato reintegro della cauzione definitiva è motivo di risoluzione di diritto del contratto con incameramento della stessa.

Nel caso la cauzione risulti insufficiente alla riscossione delle penali, si procederà a mezzo di ingiunzione e, del caso, riscossione coattiva diretta.

Tali sanzioni, fatti salvi i provvedimenti disciplinari di cui ai contratti di lavoro, non potranno essere addebitati ai dipendenti, neppure a titolo di ristorno danni.

L'applicazione delle penali non esime l'appaltatore dal rimborso delle spese sostenute dall'Ente per il mancato servizio o per risarcimento danni.

## **ART. 10 RISOLUZIONE ANTICIPATA**

L'Ente si riserva di risolvere unilateralmente il contratto senza alcun onere se non quello di preavviso di almeno 60 giorni:

1. perdita dei requisiti di partecipazione alla gara;
2. nel caso di inadempienza contrattuale comunque determinata o per prestazione professionale irregolare o giudicata scarsamente produttiva o insufficiente in relazione alle condizioni stabilite dal presente Capitolato; in tal caso il recesso sarà preceduto da comunicazione alla parte contraente la quale avrà facoltà di contro dedurre entro e non oltre 30 giorni dalla notifica;
3. in caso di subappalto o cessione del contratto;
4. nel caso di omissioni collegate agli elementi di valutazione di cui al progetto tecnico oggetto di affidamento;
5. in caso di sopravvenuta impossibilità giuridica qualora venisse meno l'iscrizione dell'Appaltatore al registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui alla D.Lgs.209/2005 e ss.mm.ii.

## **ART. 13 NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia al D.Lgs.n.209/2005 (Codice delle Assicurazioni), alle disposizioni del Codice Civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto compatibili.